



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 agosto 2013 n.119

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 24 della Legge 30 novembre 1995 n.134

Viste la nota della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri in data 22 febbraio 2013 (prot. N.01749/DD/2 e la nota verbale dell'Ambasciata d'Italia in San Marino n.631 del 18 febbraio 2013, relativa alla comunicazione dell'entrata in vigore in Italia del nuovo modello di patente di guida in conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 2011 n.56, in applicazione alla Direttiva Europea 2011/94/UE;

Visto l'Accordo fatto mediante Scambio di Note in data 5 maggio 2005 tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana in materia di reciproca conversione delle patenti di guida non provvisorie, ratificato dal Consiglio Grande e Generale con delibera n.3 del 17 novembre 2005 e reso esecutivo con Decreto 17 novembre 2005 n.164;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta 23 luglio 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA DI CUI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1995 N. 134 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

1. L'articolo 1 della Legge 30 novembre 1995 n. 134, come modificato dall'articolo 1 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Requisiti per guidare veicoli e condurre animali

Ogni conducente di veicoli e di animali deve essere in possesso di un idoneo stato fisico e psichico e deve trovarsi in condizioni da non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

Per guidare ciclomotori e veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella occorre aver compiuto quattordici anni.

In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

a) 14 anni per il conseguimento della patente AM purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

- b) 16 anni:
- per la sottocategoria A1 purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
 - per la sottocategoria B1 purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
- c) 18 anni:
- per la categoria A2, salvo quanto previsto all'ultimo comma;
 - per la categoria B, B + E;
 - per le categorie C1, C1 + E, fatte salve le disposizioni previste dal settimo comma dell'articolo 2;
- d) 21 anni:
- per le categorie C, C + E e le sottocategorie D1, D1 + E fatte salve le disposizioni previste dal settimo comma dell'articolo 2.
- e) 24 anni:
- veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, in mancanza dell'accesso graduale di cui all'ultimo comma;
 - veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D, D + E.
- Il conducente non deve avere superato l'età di anni:
- 1) 65 per guidare: autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale, macchine operatrici, macchine agricole e carrelli con massa massima autorizzata superiore a 20.000 kg; tale limite può essere elevato fino al 68esimo anno previo accertamento sanitario annuale che attesti la persistenza dei requisiti fisici e psichici;
 - 2) 60 per guidare autobus, autosnodati ed inoltre autocarri, autotreni, autoarticolati, quando sono adibiti al trasporto di persone; tale limite può essere elevato fino al 68esimo anno previo accertamento sanitario annuale che attesti la persistenza dei requisiti fisici e psichici.

L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 35 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,20 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,20 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A2 da almeno due anni ed un'età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 24 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.”.

Art.2

1. L'articolo 2 della Legge 30 novembre 1995 n. 134, come modificato dall'articolo 1 del Decreto 23 aprile 1998 n. 62 e dall'articolo 2 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è sostituito dal seguente:

“Art.2

Patente e Certificato di Abilitazione Professionale per la guida di veicoli

Per condurre ciclomotori occorre essere titolari di una patente di guida o essere in possesso di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Per condurre motocicli, tricicli, quadricicli non leggeri, autoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e carrelli, occorre aver conseguito la patente di guida rilasciata dall'Ufficio Registro Automezzi.

Per ottenere la patente di guida occorre presentare apposita domanda corredata da un certificato di residenza, dal certificato medico di cui al successivo articolo 3, dal certificato penale, tutti rilasciati in data non anteriore a tre mesi, nonché dalla quietanza di pagamento della tassa per l'esame di idoneità.

La patente di guida autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

CATEGORIA AM:

ciclomotori a due ruote di cui alla categoria internazionale L1e, a tre ruote di cui alla categoria internazionale L2e, quadricicli leggeri di cui alla categoria internazionale L6e.

CATEGORIA A:

motocicli, con o senza sidecar, nonché i veicoli descritti nelle sottocategorie A1 e A2.

CATEGORIA B:

- a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
- b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3.500 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere il peso a vuoto della motrice;
- c) macchine agricole, macchine operatrici non eccezionali e carrelli.

CATEGORIA B + E:

complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B; la massa massima totale non può superare 7.000 kg.

CATEGORIA C:

autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

CATEGORIA C + E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

CATEGORIA D:

autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

CATEGORIA D+E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Nell'ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E è rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti categorie:

SOTTOCATEGORIA A1:

motocicli senza carrozzetta (cat. L3e) o con carrozzetta (cat. L4e) di cilindrata non superiore a 125cm³, potenza massima non superiore a 11 kw e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; tricicli di potenza non superiore a 15 kW; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli e cioè: larghezza 1,60 m, lunghezza 4 m, altezza 2,50 m, massa complessiva a pieno carico 2,5 t, velocità 40 km/h.

SOTTOCATEGORIA A2:

motocicli, con o senza carrozzetta, di potenza non superiore a 35 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,20 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

SOTTOCATEGORIA B1:

quadricicli non leggeri di cui alla categoria internazionale L7e.

SOTTOCATEGORIA C1:

autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3.500 kg senza peraltro eccedere 7.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

SOTTOCATEGORIA C1 + E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata

del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice.

SOTTOCATEGORIA D1:

autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri. Agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

SOTTOCATEGORIA D1 + E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg sempre che:

- la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
- il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

I mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero ovvero la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg, fatta salva la facoltà dell'autorità sanitaria di limitarla alla guida di autoveicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni. Le limitazioni e gli eventuali adattamenti devono essere riportati sulla patente di guida e sulla carta di circolazione del veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio di piazza, di noleggio con conducente per trasporto di persone, in servizio di linea o per trasporto di scolari, le autoambulanze, i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.

Il rilascio della patente di guida è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B rispettivamente da 6 e 12 mesi;
- b) la patente per le categorie B + E, C + E, D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D. Analogo criterio deve essere applicato alle sottocategorie.

Debbono conseguire un Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.), rilasciato dall'Ufficio Registro Automezzi, i titolari di patente della categoria B, per guidare motocarrozzette, tricicli, quadricicli o autoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, e i titolari di patente di categoria C e C + E, di età inferiore agli anni 24, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale la cui massa massima autorizzata, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7.500 kg. I titolari di patente di categoria D, D + E, D1 e D1 + E, per guidare autobus, autotreni e autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, debbono conseguire il Certificato di Abilitazione Professionale. Il Certificato di Abilitazione Professionale non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici.

Con apposito decreto delegato sono stabiliti i tipi di Certificato di Abilitazione Professionale e le norme per il loro conseguimento.

Con decreto delegato può essere altresì previsto l'obbligo di istituire, in aggiunta alla prescritta patente di guida, appositi certificati di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale per la guida di veicoli adibiti a specifici trasporti professionali; tali certificati non possono essere rilasciati a mutilati o minorati fisici.

Il titolare della patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare all'Ufficio Registro Automezzi il cambiamento di residenza per i provvedimenti di competenza.”.

Art.3

1. L'articolo 5 della Legge 30 novembre 1995 n. 134, come modificato dall'articolo 2 del Decreto 23 aprile 1998 n. 62 e dall'articolo 4 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è sostituito dal seguente:

“Art.5
Esami di idoneità

L'esame per il conseguimento della patente AM concerne i seguenti argomenti:

- a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
- b) segnali di divieto;
- c) segnali di obbligo;
- d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
- e) norme sulla precedenza;
- f) norme di comportamento;
- g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
- h) fermata, sosta e definizioni stradali;
- i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
- l) elementi del ciclomotore, loro uso e funzionamento in caso di emergenza;
- m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
- n) valore e necessità della regola;
- o) rispetto della vita e comportamento solidale;
- p) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori;
- q) rispetto dell'ambiente;
- r) Codice della Strada sammarinese.

Per il conseguimento della patente di Cat. AM non sarà più obbligatorio che il candidato all'esame dimostri, con apposita certificazione, di aver svolto, da non più di 12 mesi, almeno 20 ore di istruzione presso istituti scolastici ovvero 12 ore presso una autoscuola.

Gli esami per conseguire la patente di guida ed il Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) sono di quattro tipi:

TIPO 1 – Esame teorico di base

Il candidato deve dimostrare di possedere:

- a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;
- b) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;
- c) elementi di igiene della guida e di assistenza alle vittime di incidenti stradali;
- d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti.

TIPO 2 – Esame teorico superiore

Oltre a quanto previsto per l'esame teorico di base, il candidato deve dimostrare di possedere:

- a) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida;
- b) conoscenza del funzionamento e della manutenzione di tutti i principali elementi e dispositivi del veicolo.

TIPO 3 – Esame teorico professionale

Il candidato deve dimostrare di possedere:

- a) conoscenza della struttura di un autoveicolo e delle sue parti principali;
- b) conoscenze generali in materia di trasporti professionali.

TIPO 4 – Esame pratico di guida

Il candidato deve dimostrare padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione .

I programmi e le modalità di svolgimento dei diversi tipi di esame sono stabiliti con apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato su proposta dell'Ufficio Registro Automezzi.

Per conseguire la patente di categoria AM occorre aver superato l'esame teorico di base secondo gli argomenti di cui al primo comma e l'esame pratico di guida; per conseguire la patente di categoria A e A1 occorre aver superato l'esame teorico di base e l'esame pratico di guida; l'esame teorico di base non è necessario per i possessori di patente delle categorie B, B1 e superiori.

Per conseguire la patente di guida della categoria B e B1 occorre aver superato l'esame teorico di base e l'esame pratico di guida; l'esame teorico di base non è necessario per i possessori di patente delle categorie A o A1.

Per conseguire la patente di guida della categoria C – C1, D – D1 ed E, occorre aver superato l'esame teorico superiore e l'esame pratico di guida.

Per conseguire il Certificato di Abilitazione Professionale occorre aver superato l'esame teorico professionale.

Per sostenere l'esame teorico superiore occorre essere in possesso almeno della patente della categoria B.

Gli esami teorici e pratici possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima che sia trascorso un mese dal suo rilascio.

Il superamento dell'esame teorico entro il termine di cui al precedente comma rimane valido anche per la durata di validità della successiva autorizzazione ad esercitarsi alla guida purché quest'ultima sia richiesta entro la data di scadenza di validità della precedente autorizzazione.

Nell'ambito di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida è consentito sostenere una seconda prova d'esame, sia teorica sia pratica, qualora la prima abbia esito negativo. Fra le due prove dello stesso tipo di esame deve trascorrere almeno un mese.

I titolari di patente della categoria A o superiore, conseguita anteriormente all'entrata in vigore della Legge 10 marzo 1989 n. 24, possono sostenere l'esame pratico di guida su motociclo e ottenere la relativa attestazione.

Gli esami per conseguire qualsiasi tipo di patente devono essere sostenuti davanti ad un funzionario abilitato dall'Ufficio Registro Automezzi o da persona allo scopo incaricata.

Con decorrenza 30 giugno 1996 gli esami pratici di guida, esclusi quelli per la patente di categoria AM, A, A1, A2, B1 ed E, possono essere sostenuti solo su veicoli muniti di doppi comandi; nell'ambito del regolamento di cui al secondo comma il Congresso di Stato stabilirà i criteri e le modalità per l'utilizzazione di tali veicoli.”.

Art.4

1. L'articolo 6 della Legge 30 novembre 1995 n. 134, come modificato dall'articolo 3 del Decreto 23 aprile 1998 n. 62, è sostituito dal seguente:

“Art.6

Esercitazioni di guida

L'esercitazione alla guida è soggetta ad autorizzazione che viene rilasciata a chi ha presentato la documentata istanza di cui al terzo comma dell'articolo 2 allo scopo di sostenere l'esame per il rilascio della patente di guida ovvero di richiedere l'estensione di validità della patente ad altre categorie; tale autorizzazione, denominata anche “foglio rosa”, è valida solo per il territorio sammarinese ed abilita il candidato ad esercitarsi alla guida solo quando ha superato positivamente la prova di teoria; l'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 60, primo comma, punto 4, lett. o), del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81.

L'autorizzazione, su cui vanno annotate le eventuali prescrizioni tecniche e gli eventuali adattamenti che devono essere apportati al veicolo, consente di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della stessa, a condizione che a fianco dell'allievo si trovi, in funzione di istruttore, una persona munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno 5 anni, ovvero valida per la categoria superiore, di età non superiore a 65 anni, la quale deve vigilare a tutti gli effetti sulla marcia del veicolo.

Non possono svolgere le funzioni di istruttore i titolari di patente speciale.

Colui che si esercita alla guida dei motoveicoli a due ruote e dei ciclomotori a due ruote non è soggetto alle disposizioni di cui al secondo comma relative alle persone con funzioni di istruttore, inoltre non può trasportare altre persone sul veicolo e deve esercitarsi in luoghi poco frequentati.

Il veicolo sul quale si svolge l'esercitazione deve:

- a) essere assicurato per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla sua circolazione nonché per i terzi trasportati nei casi in cui è consentito;
- b) recare nella parte posteriore un apposito contrassegno fornito dall'Ufficio Registro Automezzi.

Sul veicolo adibito ad esercitazione di guida non può prendere posto nessun altro passeggero ad eccezione della persona che svolge la funzione di istruttore. La disposizione non si

applica nel caso di veicolo munito di doppi comandi ritenuti idonei dall'Ufficio Registro Automezzi.

Il titolare di autorizzazione per esercitarsi alla guida dei veicoli della categoria B o superiori non può condurre i motoveicoli.

L'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata dall'Ufficio Registro Automezzi, ha validità di sei mesi e non è prorogabile. La validità cessa altresì nel caso in cui l'ultima prova d'esame consentita abbia avuto esito negativo.

Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 5, nono comma, l'esito favorevole dell'esame teorico deve essere annotato sull'autorizzazione ad esercitarsi alla guida successiva a quella durante la validità della quale è stato sostenuto detto esame.

Con la cessazione di validità dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida decadono i documenti prodotti di cui al terzo comma dell'articolo 2.”.

Art.5

1. L'articolo 8 della Legge 30 novembre 1995 n. 134, come modificato dall'articolo 5 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è sostituito dal seguente:

“Art.8

Possesso del documento necessario per la guida

Il conducente di veicoli a motore deve aver con sé la patente di guida o il foglio rosa comprovante il superamento della prova di teoria, ove necessaria. Il foglio rosa ed il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori devono essere accompagnati da un documento di riconoscimento.”.

Art.6

1. L'articolo 11 della Legge 30 novembre 1995 n. 134, è sostituito dal seguente:

“Art.11

Validità della patente di guida

Le patenti di guida delle categorie A - B - C - D sono valide anche per condurre i veicoli delle rispettive sottocategorie.

La validità della patente di guida è fissata inoltre come segue:

- a) le patenti di guida delle categorie C e D sono valide rispettivamente anche per la guida di veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C;
- b) le patenti valide per le categorie C + E o D + E sono valide anche per guidare complessi della categoria B + E;
- c) la patente valida per la categoria C + E è valida anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente di categoria D.

La patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM.

I motocicli di cilindrata non superiore a 125cc e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati con una patente di categoria B.

Le patenti speciali rilasciate a mutilati o minorati fisici, per i quali sono previsti adattamenti del veicolo, sono valide soltanto per la guida dei veicoli di tipo e caratteristiche indicate nella patente stessa e risultanti dalla Carta di Circolazione.

Le patenti di guida della categoria B o superiore rilasciate anteriormente alla Legge 10 marzo 1989 n.24 sono valide anche per la guida di motoveicoli della categoria A.”.

Art.7

1. L'articolo 12 della Legge 30 novembre 1995 n. 134, come modificato dall'articolo 6 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è sostituito dal seguente:

“Art.12
Durata e conferma della patente di guida”

Il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori non ha scadenza ma cessa di validità e verrà ritirato dall'Ufficio Registro Automezzi quando il titolare consegue la patente di guida di qualsiasi categoria. Non può guidare ciclomotori e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori il soggetto la cui patente è stata momentaneamente sospesa o revocata nei casi previsti dalla legge o dal codice della strada.

La patente di categoria AM scade al compimento del 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 65°, 70° anno di età del titolare e, successivamente, alla scadenza di ogni triennio; le patenti di guida delle categorie A e B scadono al compimento del 30°, 40°, 50°, 60°, 65°, 70° anno di età del titolare e, successivamente, alla scadenza di ogni triennio.

Le patenti di guida delle categorie C e D nonché le patenti speciali delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciate a mutilati e minorati fisici scadono anche al compimento del 25°, 35°, 45°, 55° anno di età del titolare.

Le patenti di guida della categoria D, il cui titolare ha compiuto il 60° anno di età, possono essere confermate annualmente fino al limite massimo di 68 anni, in conformità a quanto previsto dal quarto comma, punto 2), dell'articolo 1.

La scadenza viene stabilita in termini più brevi su espressa indicazione dell'autorità sanitaria.

La patente di guida viene confermata se ne è fatta domanda entro i tre anni successivi alla scadenza e riacquista validità solo dopo l'avvenuta conferma.

La patente di guida viene confermata dall'Ufficio Registro Automezzi dopo aver accertato la persistenza nel titolare dei requisiti fisici e psichici prescritti, risultanti da certificato medico di data non anteriore a tre mesi rispetto a quello della domanda di conferma, rilasciato, in relazione alla categoria di patente di cui si chiede la conferma, dall'autorità sanitaria preposta.

L'autorità sanitaria, qualora riscontri che sono venute a mancare, anche temporaneamente, le condizioni psico-fisiche per la conferma di validità della patente ne informa l'Ufficio Registro Automezzi per gli adempimenti di competenza relativi alla sospensione o alla revoca della patente.

La patente di guida può essere confermata per una categoria inferiore in relazione ai requisiti fisici e psichici ed all'età o a richiesta del titolare.

La patente di guida, il cui titolare ha superato i limiti massimi di età di cui al penultimo comma dell'articolo 1, deve essere declassata ad una categoria inferiore a condizione che sussistano i requisiti previsti per quest'ultima.”.

Art.8

1. L'articolo 13 della Legge 30 novembre 1995 n. 134, come modificato dall'articolo 7 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è sostituito dal seguente:

“Art.13
Perdita della patente di guida”

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente o del certificato di idoneità per ciclomotore, il titolare deve farne denuncia, entro tre giorni, ad un organo di Polizia il quale rilascia attestazione di presentata denuncia.

L'Ufficio Registro Automezzi, previa istanza e presentazione dell'attestazione di cui al primo comma, ne rilascia un duplicato.”.

Art.9

1. Le disposizioni introdotte dal presente decreto delegato decorrono dal 9 settembre 2013; da tale data non verranno più emessi certificati di idoneità alla guida di ciclomotori ed entro tale data l'Ufficio Registro Automezzi predisporrà il regolamento per l'esame di guida della patente di categoria AM.

2. In attesa del nuovo modello di patente di guida, che verrà adottato con successivo provvedimento normativo, la categoria AM sarà annotata sulla tessera attuale istituita col Decreto

4 luglio 1996 n. 87, sul retro della stessa nel campo restrizioni/menzioni, indicando la data di conseguimento.

3. I certificati di idoneità alla guida di ciclomotori devono essere convertiti con la patente di categoria AM entro il 31 dicembre 2015; quelli rilasciati prima del 1° gennaio 2012 saranno convertiti, previa esibizione di un certificato medico di idoneità psicofisica per la conduzione di detti veicoli, rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

4. I fogli rosa, già rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato per conseguire le patenti di categoria A, C e D, conservano la loro validità fino a naturale scadenza e consentono di conseguire la categoria di patente per la quale sono stati rilasciati, anche se l'età del candidato non rispetta i nuovi limiti di cui all'articolo 1.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 agosto 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini